

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 16 maggio 2016

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 2 maggio 2016 - n. 3753
Verifica di assoggettabilità alla procedura di via regionale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 152/06 e s.m.i., del progetto di riassetto della cava di recupero Rg6 in comune di Truccazzano (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CAVE E MINIERE

Richiamati:

- la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, e s.m.i. e in particolare la parte seconda riguardante anche le procedure per la valutazione d'impatto ambientale;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, art. 2, punto 2, lettera C, relativa alle Autorità competenti per le procedure di Valutazione di impatto ambientale;
- il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 «Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/3667 del 28 novembre 2006 avente per oggetto: «*Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava*», e in particolare:
 - il punto 1.I.c), che assoggetta alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di VIA i progetti di attività estrattive previste dall'articolo 39 della l.r. 14/98;
 - il punto 1.III. della d.g.r. 3667/2006 che prevede quanto segue: «ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale di superficie fissata nell'Allegato A al d.p.r. 12 aprile 1996, attualmente sostituito dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 («area interessata superiore a 20 ha»), tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del d.p.r. medesimo e fermo restando il parametro volumetrico di 500.000 m³/a, sono computate, oltre alle superfici destinate all'estrazione di materiali di cava, con esclusione di quelle già in precedenza assoggettate ad escavazione e/o a recupero morfologico - ambientale, anche le superfici destinate ad impianti di lavorazione e trasformazione, ad operazioni di stoccaggio del materiale ed a strutture di servizio»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8210 del 13 ottobre 2008 «*Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 3667/2006 «Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava»*», e in particolare:
 - il punto 2), che, integrando la disciplina determinata con la citata d.g.r. n. 3667/2006, ha disposto che la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008, sui progetti individuati al punto 8, lettera i), dell'allegato IV al decreto sopracitato, sia espletata secondo i criteri enunciati nell'allegato III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, così come sostituiti dall'allegato III alla Direttiva 2011/92/UE, e nell'allegato V al citato d.lgs. n. 4/2008;
 - il punto 4) della citata d.g.r. n. 8210/2008 che stabilisce che «al fine di espletare la verifica di assoggettabilità alla VIA in conformità ai criteri sopra richiamati, il metodo di cui al decreto del Direttore Generale Tutela Ambientale n. 2624 del 5 maggio 1999, dovrà tenere conto, in fase di valutazione del progetto, di quanto specificatamente previsto nell'allegato III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e nell'allegato V al d.lgs. n. 4/2008»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/10964 del 30 dicembre 2009 «*Nuove determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle procedure per le verifiche di assoggettabilità a VIA di cave e torbiere, all'autorizzazione all'esercizio di cave per opere pubbliche e al funzionamento del Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive*»;

- l'art. 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 7/7576 del 21 dicembre 2001 avente per oggetto: «*Determinazioni delle linee guida e dei criteri per l'ammissibilità dei progetti di recupero di siti degradati da cave cessate ai sensi dell'art. 39 l.r. 8 agosto 1998, n. 14 non ricomprese nei piani cave provinciali*»;
- il comma 5 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006, modificato dal decreto legislativo n. 4/2008, che prevede quanto segue: «Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione della procedura di valutazione ambientale e, se nel caso, impartisce le necessarie prescrizioni.»

Rilevato che con l'adozione delle dd.gg.rr. n. 3667/2006 e n. 8210/2008 la Giunta regionale della Lombardia ha inteso dare completa attuazione alla normativa comunitaria e nazionale in materia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale delle attività estrattive di cava;

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06 «*Norme in materia ambientale*», presentata in data 17 settembre 2015, prot. reg. n. 47145, dalla Comparini F.lli s.r.l. (Partita Iva n. 00853850154), con sede legale in Strada Provinciale Rivoltana s.n.c. nel comune di Truccazzano (MI), per il progetto di riassetto della cava denominata Rg6 sita nel comune di Truccazzano (MI);

Preso atto che copia dell'istanza citata in oggetto è stata presentata al Comune di Truccazzano, alla Provincia di Milano e al Parco Adda Nord;

Preso atto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal 4/2008 «*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*», il proponente ha trasmesso sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione del progetto per la pubblicazione sul sito regionale S.I.L.V.I.A.;

Preso atto che l'istanza in questione rientra nei casi previsti al citato punto 1.I.c) della d.g.r. n. 3667/2006;

Vista la nota prot. n. 50626 del 7 ottobre 2015, con la quale la Struttura Cave e Miniere della D.G. Ambiente, Energia e Reti ha comunicato al proponente che non era possibile avviare il procedimento a causa della carenza di documentazione;

Vista la nota, prot. 798 del 8 gennaio 2016, con la quale è stato trasmesso lo studio di impatto ambientale del progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 795 del 8 gennaio 2016, con la quale la Struttura Cave e Miniere della D.G. Ambiente, Energia e Reti ha comunicato l'avvio del procedimento al proponente, al Comune di Truccazzano, alla Città Metropolitana di Milano e al Parco Adda Nord;

Vista la Conferenza dei Servizi del 20 gennaio 2016, durante la quale sono state nuovamente evidenziate criticità nel progetto presentato, relativamente al rispetto alle modalità di recupero previste nel Piano di Settore del Parco e al piccolo cimiteriale, per il quale non è mai stato presentata la richiesta di deroga per la riduzione della distanza da 200m a 50m;

Considerato che tali criticità possono essere superate con specifiche prescrizioni impartite nel dispositivo del presente atto;

Preso atto della Sentenza del Tribunale di Milano, con la quale in data 28 gennaio 2016 è stato dichiarato il fallimento della Comparini F.lli s.r.l. ed è stata nominata Curatore fallimentare la dott.ssa Antonella Lunardi, con studio in Milano, via Padova 288;

Rilevato che dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, del progetto di recupero della cava cessata in argomento, espletata secondo i criteri stabiliti nell'allegato III della Direttiva 2011/92/UE, e nell'allegato V al d.lgs. n. 152/06, è emerso quanto segue:

- a. l'area in argomento risulta soggetta a vincolo paesistico-ambientale per la presenza della «*Roggia Molina Moine*», interessa la fascia di rispetto del canale Muzza, è inserita nel Parco Regionale Adda Nord e in parte inserita in un elemento di primo livello della R.E.R. (eco regione padana);
- b. il progetto presentato non risulta conforme a quanto previsto nel Piano di Settore del Parco Adda Nord, come

evidenziato nelle determinazioni del Parco nn. 113/2012 e 227/2015;

- c. il progetto presentato è stato sviluppato prevedendo una fascia di rispetto cimiteriale, da verificare nell'atto autorizzativo in merito ai dispositivi di cui all'art. 338 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934 «Testo Unico delle Leggi Sanitarie» e al d.p.r. 285 del 10 settembre 1990 «Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria»;
- d. una eventuale deroga concessa per la riduzione della fascia di rispetto consentirebbe comunque solo il ripristino delle scarpate finalizzato alla messa in sicurezza, escludendo l'attività estrattiva;
- e. durante il sopralluogo, presente anche l'ufficio tecnico del Comune di Truccazzano, sono emerse criticità circa la presenza di rifiuti (materiale ferroso, veicoli abbandonati, pneumatici e materiale plastico) lungo il perimetro del lago esistente, e in aree non interessate da futura escavazione;
- f. nell'area è presente un impianto di calcestruzzo gestito da operatore diverso dal proponente, e nelle immediate vicinanze sono presenti altri 2 siti estrattivi: l'ATE g20 (cava di Bisentrato) inserita nel piano cave della provincia di Milano, e l'ATE g1 (cava De Poli) inserita nel piano cave della provincia di Cremona, per un volume estraibile del decennio di circa 4.200.000 totali;

Considerato il contesto territoriale di particolare sensibilità paesaggistica e ambientale, dalle considerazioni effettuate nell'istruttoria, valutati gli effetti ambientali, non risultano elementi tali da disporre l'assoggettamento a VIA del progetto in argomento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite nel dispositivo del presente atto;

Ritenuto di escludere il progetto di riassetto della cava Rg6, sita in comune di Truccazzano (MI), dall'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, impartendo, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, le prescrizioni indicate nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che, a causa della complessità del progetto in argomento, il presente provvedimento è stato adottato nel termine effettivo di 110 giorni, rispetto al termine di 90 giorni previsto ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06;

Visto il punto 2 della d.g.r. n. VIII/3667/2006, con il quale sono individuate le strutture tecniche regionali competenti all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione dell'Impatto Ambientale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la delibera della Giunta regionale 29 aprile 2013, n. 87, «Il Provvedimento Organizzativo 2013»;

DECRETA

1. di escludere dall'assoggettamento a VIA il progetto di riassetto della cava Rg6, sita in località Moncate del comune di Truccazzano (MI), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Attività estrattiva

La coltivazione dovrà essere condotta nel rispetto della normativa di Piano Cave della provincia di Milano.

Considerato il vincolo cimiteriale di cui al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 «Testo Unico delle Leggi Sanitarie» e al D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 «Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria», non potranno essere eseguite operazioni di scavo entro il limite di 200 metri imposto da tale vincolo, fatte salve eventuali deroghe.

Il perimetro della cava durante l'escavazione dovrà tenere conto di quanto previsto dal Piano di Settore del Parco Adda Nord, come evidenziato nelle determinazioni del Parco nn. 113/2012 e 227/2015, già trasmesse al proponente.

b) Atmosfera

Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dell'area oggetto di escavazione e movimentazione del materiale inerte, nonché azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o neutralizzazione dei mezzi stessi.

Il proponente dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche della cava, quali quelle prossime all'uscita dei mezzi.

c) Acque

Acque superficiali

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale n. 4 del 26 marzo 2006, dovrà essere realizzato un adeguato progetto per la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia per le aree destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti, qualora le superfici scolanti, così come definite dall'articolo 2 del citato regolamento 4, superino i 2.000 mq.

Inoltre, in sede di autorizzazione la Città Metropolitana di Milano dovrà verificare la pavimentazione prevista per l'impianto di Calcestruzzo, la quale, nel rispetto della normativa vigente, dovrà essere impermeabile.

Acque sotterranee

Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti e oli, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

d) Rumore

Il proponente è tenuto a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Truccazzano; qualora il Comune di Truccazzano lo ritenga opportuno, il proponente dovrà presentare uno studio sull'impatto acustico.

Gli orari di cantiere devono essere pianificati escludendo tassativamente le ore notturne (22:00 - 06:00), i giorni festivi, nonché le attività particolarmente rumorose o fonte di vibrazioni nelle fasce orarie 06:00-8:00 e 20:00-22:00.

e) Suolo

Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo;

Il proponente dovrà segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo;

f) Rifiuti

Prima di avviare la fase estrattiva devono essere rimossi tutti i rifiuti presenti nel perimetro di cava ed evidenziati durante il sopralluogo sopra citato.

I rifiuti eventualmente prodotti dall'attività estrattiva dovranno essere gestiti in conformità al D.Lgs. 117/2008.

Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

Il proponente dovrà segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

g) Paesaggio

Prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, raccogliendo eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (semi, talee, ecc.) al fine di conservare la diversità biologica.

In ogni caso il progetto dovrà tenere conto di quanto previsto dal Piano di Settore del Parco Adda Nord, come evidenziato nelle determinazioni del Parco nn. 113/2012 e 227/2015, già trasmesse al proponente.

h) Sicurezza

In fase di autorizzazione della cava da parte della Città Metropolitana di Milano, dovrà essere verificato il rispetto del fattore di sicurezza delle scarpate, tenendo conto di quanto disposto dalla Normativa tecnica del Piano cave della Provincia di Milano.

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 16 maggio 2016

i) Recupero ambientale

Tutti gli impianti presenti dovranno essere rimossi prima di iniziare le operazioni di recupero ambientale.

Il recupero ambientale al termine dell'attività estrattiva dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano di Settore del Parco Adda Nord, come evidenziato nelle determinazioni del Parco nn. 113/2012 e 227/2015, già trasmesse al proponente.

2. di trasmettere il presente decreto alla dott.ssa Lunardi in qualità di curatore fallimentare, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Truccazzano (MI), al Parco Adda Nord e alla A.T.S. Milano.

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/.

5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente della struttura
Angelo Elefanti